Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMIANA COSTANTINO

Seduta del 30/04/2019

FATTO

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo in data 09.11.2018, parte ricorrente, in data 07.12.2018, ha proposto ricorso, nel quale rappresenta di aver subito la riduzione, "*in maniera repentina e con decorrenza immediata*", da € 30.000,00 a € 24.000,00 dell'affidamento concesso dall'intermediario, comunicata a mezzo raccomandata del 7 novembre 2018. A fronte della richiesta di spiegazioni avanzata nei confronti della convenuta (reclamo del 09/11/2018), quest'ultima trasmetteva "*una semplice comunicazione di revisione del fido*", datata 18 marzo 2018. Evidenzia di aver subito numerosi disagi a causa del comportamento della resistente in quanto la mancanza di liquidità ha reso necessario il ricorso a terzi per il reperimento dei fondi necessari al pagamento di alcuni fornitori. Chiede dunque all'Arbitro il risarcimento del danno – quantificato in € 15.000,00 – per "*il grave danno di immagine*" e per il pregiudizio subiti. L'intermediario si è costituito, facendo pervenire le proprie controdeduzioni in data 08/02/2019, nelle quali eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno, in quanto avanzata per la prima volta in sede di ricorso e non presente nel reclamo. Nel merito, rappresenta di aver accordato al ricorrente, già titolare di un conto corrente acceso in data 18/07/2013, una linea di credito di € 30.000,00 a tempo indeterminato, con sottoscrizione del relativo contratto nel mese di ottobre 2013, con scadenza ultima, ai fini del riesame interno, prevista al 18/03/2018. Fa presente che nel corso del 2018, in seguito alla rilevazione di sconfinamenti in Centrale dei Rischi, al ricorrente è stato più volte rappresentato che il persistere di tali irregolarità avrebbe potuto

comportare – come poi effettivamente accaduto – un deterioramento del merito creditizio, con conseguente impatto sul mantenimento del fido accordato; quest'ultimo veniva dunque ridotto agli attuali € 24.000,00 per giusta causa, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, lettera c, del contratto (il quale prevede, in conformità all'art. 1845 c.c., che "*la banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al contraente un preavviso non inferiore ad un giorno*"). La riduzione del fido veniva prontamente comunicata al ricorrente in data 07/11/2018 e confermata il successivo 9 novembre a mezzo raccomandata; con riguardo a quest'ultima comunicazione, precisa che la data 18/03/2018 in essa riportata rappresenta la scadenza stabilita per il riesame annuale dell'affidamento e non si tratta, dunque, di "*una decorrenza retroattiva*", come asserito dal ricorrente. Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni – non formulata nel reclamo, come *supra* specificato – rileva come la stessa sia del tutto priva di supporti probatori, in violazione dell'art. 2697 c.c. In sede di repliche, presentate in data 03/03/2019, il ricorrente ribadisce l'illegittimità dell'azione posta in essere dall'intermediario, in quanto "*priva di qualsiasi giustificazione*" e per "*la modalità e la tempistica*". Al riguardo, evidenzia come non possano essere considerati rilevanti gli sconfinamenti segnalati in Centrale dei Rischi, essendo gli stessi giustificati dalla necessità di effettuare anticipazioni ai fornitori per la propria clientela, nonché autorizzati da un diverso istituto bancario in vista di "*un immediato rientro*". Richiama l'orientamento della Cassazione, secondo cui è vietato imporre al correntista il rientro immediato nel debito con modalità impreviste ed arbitrarie, nonostante il contratto lo consenta; quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, afferma di essere in grado di provare il pregiudizio subito anche in sede giudiziale, "*laddove risulterà inutile ogni tentativo esperito con l'Arbitro Bancario Finanziario*". Evidenzia che nel corso del rapporto non sono mai state riscontrate irregolarità nei pagamenti o inadempienze gravi e continue verso clienti o fornitori tali da legittimare il provvedimento assunto dalla convenuta, che si caratterizza per un "*manifesto deficit motivazionale*".

DIRITTO

Come desumibile dalla narrativa, parte ricorrente chiede all'Arbitro il risarcimento del danno, quantificato in € 15.000,00, per "*il grave danno di immagine*" e per il "*pregiudizio*" subiti. L'intermediario chiede al Collegio di respingere il ricorso in quanto infondato. La questione sottoposta al Collegio concerne la presunta illegittimità di una riduzione dell'affidamento concesso dall'intermediario resistente, per essere la stessa, a dire del ricorrente, ingiustificata e avvenuta "*con decorrenza immediata*", nonché la sussistenza di un danno risarcibile in conseguenza della riduzione stessa. Prima di esaminare il merito del ricorso, occorre preliminarmente valutare l'eccezione di inammissibilità formulata dall'intermediario resistente, relativa all'assenza nel preventivo reclamo della richiesta di risarcimento dei danni. Al riguardo, occorre richiamare quanto previsto dalle stesse Disposizioni ABF, sez. VI, par. 1 che, in punto di domanda risarcitoria, così dispongono: "*il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo*". Pertanto, in conformità alle sopra richiamate Disposizioni, nonché all'uniforme orientamento dei Collegi Abf sul punto (cfr., *ex multis*, Collegio di Palermo, decisione n. 251/20199), la predetta eccezione risulta infondata e non merita accoglimento, atteso che le stesse Disposizioni ammettono la proponibilità dell'istanza risarcitoria anche per la prima volta solo in sede di ricorso. Precisato quanto sopra, passando all'esame del merito del ricorso, occorre in

primo luogo rilevare che la lamentata riduzione dell'affidamento va inquadrata, più che come una modifica di una "condizione" del contratto, come una modifica dell'oggetto del contratto di apertura di credito a tempo indeterminato stipulato *inter partes*, la cui disciplina andrebbe da ricercare, trattandosi in sostanza di revoca parziale, in quella del recesso dal contratto, e dunque in quella di cui all'art. 1845 comma 3 c.c. (cfr, in tal senso, Collegio di Roma, dec. n. 10899/2016), secondo cui: "*Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni*". Orbene, esaminando quanto statuito dalle condizioni generali del contratto di conto corrente sottoscritto dal ricorrente e prodotto in atti dall'intermediario, con particolare riguardo all'art. 2, lett. C) e D) di dette condizioni generali, riguardanti, tra l'altro, la specifica ipotesi di riduzione degli affidamenti, si evince quanto segue: "*c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'affidamento, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore ad un giorno; d) a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, la facoltà di recesso, riduzione o di sospensione dell'affidamento può essere esercitata al prodursi di eventi significativi di insufficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porre ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità, ….."* Pertanto, sulla base della suddetta clausola, il preavviso (1 giorno) sarebbe stato dovuto non per la riduzione dell'affidamento ma unicamente per il rimborso delle somme eventualmente dovute dal cliente. Non risulta, pertanto, violato alcun obbligo di preavviso contrattualmente stabilito (cfr., in tal senso, per un caso analogo, Collegio di Roma, decisione n. 8070/2018). Per quanto poi concerne la comunicazione della revoca, si rileva che l'intermediario ha comunicato la riduzione dell'affidamento, da € 30.000,00 ad € 24.000,00, con raccomandata A/R del 07/11/2018. Quanto ai presupposti sostanziali della riduzione dell'affidamento, l'intermediario ha indicato gli elementi alla base della propria decisione in sede di risposta al reclamo, fornendo prova, mediante allegazione in atti delle relative visure CR, del fatto che all'epoca della riduzione dell'affidamento il ricorrente risultava segnalato per "*persistenti e consistenti sconfinamenti a suo carico presso le banche dati creditizie di riferimento*", circostanza già segnalata al cliente dal direttore dell'agenzia di riferimento. Al riguardo, si rammenta che la giurisprudenza di questo Arbitro è costante nel ritenere di non poter sindacare la decisione dell'intermediario di revocare e/o ridurre il fido ad un proprio cliente, in quanto tale decisione attiene a una pura valutazione del merito creditizio di completa competenza dell'intermediario che eroga il credito (Cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione nn. n. 8070/2018 cit. e 1854/2017; Collegio di Milano, decisione n. 8127/2016). Tanto precisato, si deve, tuttavia, rammentare al riguardo che, secondo un consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., in tal senso, Collegio Roma, decisione n. 2489/2011), in linea con quello della giurisprudenza di legittimità (Cass. 18 luglio 1989, n.3362; 20 aprile 1994, n. 3775; 22 maggio 1997, n. 4598; 10 ottobre 2003, n.15150; 24 novembre 2007, 28056; 18 settembre 2009, n. 20106), ferma restando il carattere discrezionale della valutazione imprenditoriale della banca in tema di meritevolezza del credito, la condotta di un intermediario in tema di concessione, revoca o rinegoziazione del credito è vincolata al rispetto dei canoni generali di buona fede e correttezza, che devono improntare la condotta della banca nelle relazioni con la propria clientela. Tuttavia, alla luce di quanto sopra esposto, dall'esame della vicenda sottoposta all'esame di questo Collegio, non si rinvengono profili censurabili o abusivi nel comportamento della Banca resistente, che tra l'altro, si è limitata solo ad una parziale riduzione dell'affidamento e non ha proceduto alla sua revoca, fornendo anche delle giustificazioni della sua scelta imprenditoriale, così come

sopra esposto, giustificazioni che appaiono suffragate da elementi di prova documentali (visure CR). Tale elemento è di per sé sufficiente per indurre il Collegio a concludere per il rigetto del ricorso, posto che la domanda risarcitoria si fonda su una doglianza priva di fondamento giuridico. Ad ogni modo, occorre rilevare che la richiesta risarcitoria, quantificata dal ricorrente in € 15.000,00, non è supportata da alcuna allegazione specifica e/o evidenza documentale. Più esattamente, nella specie, difetta non solo la prova dell'intervenuto pregiudizio e del nesso di causalità tra la condotta asseritamente illegittima ed il danno asseritamente patito, ma anche dell'ammontare dei pretesi danni subiti oltre alla stessa sussistenza di una condotta illegittima dell'intermediario, che, invece, tale non appare per tutti i motivi sopra indicati. Va, in proposito, ricordato il principio generale in base al quale spetta alla parte danneggiata l'onere di fornire la prova del pregiudizio in concreto subìto ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno (cfr. tra le tante: Cass. civ., Sez. I, 25.3.2009, n. 7211 e 3.12.2015, n. 24632). Tali principi sono stati ripresi anche dal Collegio di Coordinamento, che, con la recente decisione n. 1642/2019 (seppure riferita ad una diversa fattispecie), ha affermato che **"***spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è* in re ipsa*, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione".* Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che la domanda avanzata dal ricorrente non sia meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS